

Comune di Città Sant'Angelo: Regolamento Attività Rumorose



COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	
Campo di applicazione	Art 1
Limiti e definizioni	Art 2
Transitorio di applicazione del PCCA	Art 3
TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE	
Attività produttive e commerciali	Art 4
Limiti applicabili alle Attività produttive e commerciali	Art 5
Altre attività rumorose permanenti	Art 6
deroghe al rispetto dei limiti di zonizzazione acustica e limiti di orario	Art 7
Cantieri edili e stradali	Art 8
Piani aziendali di risanamento acustico	Art 9
TITOLO III DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE	
disciplina generale	Art 10
sez 1 cantieri	
cantieri temporanei: requisiti generali	Art 11
Autorizzazione semplificata	Art 12
Nulla osta	Art 13
Deroghe specifiche	Art 14
sez 2 attività di intrattenimento	
Autorizzazione semplificata	Art 15
Nulla osta	Art 16
TITOLO IV APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI	
Documentazione amministrativa in materia di prestazione acustica	Art 17
Valutazione previsionale di impatto acustico (PVIA)	Art 18
Valutazione revisionale rispetto requisiti acustici passivi degli edifici	Art 19
Relazione tecnica del direttore dei lavori sulla regolarità della posa in opera e sul rispetto delle prescrizioni di cui ai documenti previsionali	Art 20
Autodichiarazione del rispetto dei limiti assoluti di PCCA e dei requisiti acustici passivi	Art 21
Collaudo acustico	Art 22
Fonometria in ambiente esterno	Art 23
Valutazione previsionale di clima acustico	Art 24
Modalità di presentazione della documentazione e controllo	Art 25
TITOLO V EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE	
TITOLO VI CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	
Controlli	Art 27
sanzioni	Art 28
Sospensione dell'attività	Art 29
Carattere di norma transitoria	Art 30

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Campo di applicazione

Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della L. 447/95 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", implementando la Det. Reg. n. DF2/188 del 17.11.2004, in materia di *criteri tecnici di zonizzazione acustica L.447/95*.

Si ritengono valide le definizioni indicate dalla L. 447/95 e dai relativi decreti attuativi.

Ricadono in tale regolamento:

- attività rumorose a carattere temporaneo e mobile
- attività produttive che utilizzino sorgenti fisse o mobili di rumore, attività sportive, ricreative, e attività commerciali e polifunzionali, che utilizzino sorgenti fisse o mobili di rumore, impianti elettroacustici e di amplificazione e di diffusione sonora.

Il testo definisce gli adempimenti amministrativi e le prescrizioni tecniche applicabili all'esercizio delle sorgenti rumorose, al fine di tutelare l'ambiente e la popolazione dai rischi derivanti dall'esposizione al rumore.

Art. 2 Limiti e definizioni

Con il Piano Comunale di Classificazione Acustica (P.C.C.A.) il territorio comunale è suddiviso in zone omogenee alle quali risultano assegnati valori limite di emissione, valori limite di immissione assoluti e differenziali, valori di attenzione, valori di qualità, come da D.P.C.M. 14.11.97.

Per le definizioni non espressamente richiamate in questo articolo si rimanda alle pertinenti norme nazionali e regionali.

alterazione: Modifica, anche transitoria, delle condizioni di clima acustico tale da produrre detrimento sanitario

attività rumorosa: si definisce rumorosa l'attività che produce l'introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

Le attività rumorose sono classificate in:

attività rumorose di carattere permanente: rientrano in questa definizione le attività a carattere produttivo e commerciale, con l'esclusione di quelle di tipo domestico e condominiale, che si svolgano con uso di impianti o attrezzature potenzialmente rumorosi ubicati stabilmente. Sono fatte salve le disposizioni di cui al D.P.C.M. n. 215/99 in merito ai requisiti acustici delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo.

Le attività rumorose a carattere permanente sono soggette

- ai limiti di emissione e di immissione previsti dal PCCA e compatibili con la specifica destinazione d'uso dell'area,

Comune di Città Sant'Angelo: Regolamento Attività Rumorose

- all'applicazione del criterio differenziale di cui all'art 4 del DPCM 14.11.97, per la tutela del clima acustico, nelle modalità di cui alla vigente norma nazionale
- ai requisiti acustici passivi degli edifici, come da DPCM 5.12.97.

attività rumorose di carattere temporaneo: rientrano in questa definizione, per gli effetti del presente regolamento, le attività rumorose, stanziali o legate ad ubicazioni variabili, purchè limitate nel tempo, ovvero manifestazioni, spettacoli e attività di cantiere che si esauriscano in un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi di calendario.

Tali attività a carattere temporaneo possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità, definiti dalla legge 447/95 e dal P.C.C.A., con le modalità previste dal presente regolamento e con una misura di semplificazione documentale legata alla eventuale presenza di recettori sensibili nell'intorno.

attività rumorose di carattere stagionale: Le attività rumorose di carattere stagionale sono serate danzanti, sagre, spettacoli musicali o di intrattenimento organizzate da attrezzature turistico-ricettive, e comunque limitate al periodo estivo.

Tali attività possono essere autorizzate in deroga ai limiti di rumorosità definiti dalla legge 447/95 con le modalità previste dal presente regolamento e con orari di esercizio stabiliti dall'Autorità Comunale. Sono altresì incluse nelle attività di carattere stagionale le altre attività rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, e non soggette a richiesta di esercizio, i piccoli lavori edili effettuati in proprio – edilizia libera, come da art 6 del DM 380/01 - , traslochi e comunque qualsiasi altra attività potenzialmente rumorosa e svolta a fini privati. A tali attività si applicano inderogabilmente i limiti orari di esercizio, di cui in art 7.

cantieri: così definiti nel DLGS 494/96. I cantieri possono essere a carattere temporaneo qualora la durata dei lavori non superi i 30 giorni consecutivi, a prescindere dal numero effettivo di giorni lavorati, o a carattere permanente. Tutti i cantieri devono dimostrare preventivamente l'esercizio di macchine e attrezzature conformi alle norme di sicurezza per l'utilizzatore (marcature CE, omologazioni etc), la garanzia. I cantieri allestiti per la realizzazione di opere di utilità pubblica giustificate da ragioni di urgenza in ordine all'incolumità o comunque alla tutela del diritto della salute dei cittadini, sono disciplinati da singole emanazioni di atti dirigenziali.

clima acustico: le condizioni sonore esistenti in una determinata porzione di territorio, derivanti dall'insieme di tutte le sorgenti sonore naturali e antropiche, ovvero livello di rumore caratteristico di una determinata classe di destinazione d'uso del territorio. In aree acusticamente non ancora sanate il clima acustico è da intendersi il livello equivalente di pressione sonora ponderato A valutato, ad ogni ora, sull'intera fascia caratteristica di ciascun periodo, inteso a descrivere gli effetti del concorso di sorgenti che insistono su zone limitrofe ad una determinata area di interesse.

fastidio: come definito da DLGS 194/05

Impatto acustico: gli effetti indotti e le variazioni delle condizioni sonore preesistenti in una determinata porzione di territorio, dovute all'inserimento di nuove infrastrutture, opere, impianti, attività o manifestazioni

impianti a ciclo produttivo continuo: come del Dec. Min. Ambiente del 11.12.96

impianti tecnologici: servizi a funzionamento continuo o discontinuo, come da art .2 DPCM 5.12.97

Comune di Città Sant'Angelo: Regolamento Attività Rumorose

limitrofo: ad una distanza dalla quale la sorgente inquinante sia percettibile e conservi intensità tale da arrecare fastidio

requisiti acustici degli edifici: i requisiti stabiliti dal DPCM 5/12/97 che devono essere rispettati dalle componenti in opera e dagli impianti tecnologici degli edifici;

sorgenti sonore fisse: gli impianti tecnici degli edifici e le altre installazioni unite agli immobili anche in via transitoria il cui uso produca emissioni sonore; le infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali, marittime, industriali, artigianali, commerciali e agricole: i depositi dei mezzi di trasporto di persone e merci; le aree adibite ad attività sportive e ricreative.

sorgenti sonore mobili: tutte le sorgenti sonore non ricomprese fra quelle fisse.

Tecnico competente in acustica: figura professionale come definita in art 2 commi 6 e 7 della legge 447/95

Valori limite assoluti di emissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa;

Valori limite di accettabilità/immissione; il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno misurato in prossimità dei recettori; i valori limite di immissione sono distinti in:

valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale

valori limite differenziali o limiti differenziali determinati con riferimento alla differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (misurato in presenza di tutte le sorgenti esistenti) e il rumore residuo (misurato escludendo la specifica sorgente disturbante).

art 3 Transitorio di applicazione del PCCA

Le attività rumorose di carattere permanente o temporaneo devono rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal P.C.C.A. fin dalla loro attivazione, qualora la medesima avvenga successivamente all'entrata in vigore del Piano stesso.

Per le attività rumorose preesistenti all'entrata in vigore del Piano di classificazione Acustica, i limiti di emissione e di immissione attribuiti alle singole zone si ritengono applicabili e vincolanti dopo sei mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A.

Nelle more di applicazione del P.C.C.A. si applicano, per le singole zone, i valori di immissione assoluti e differenziali previsti su territorio nazionale, in applicazione dell'art. 6 del D.P.C.M. 01.03.91

TITOLO II DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' RUMOROSE DI CARATTERE PERMANENTE

Il presente titolo disciplina ogni attività rumorosa che non abbia carattere di temporaneità, incluse le attività temporanee ma ripetitive nello stesso luogo che abbiano, nell'anno solare, una durata cumulativa superiore a 30 giorni di calendario.

Art 4: attività produttive e commerciali

Tutte le attività rumorose a carattere permanente sono tenute, in regime di transizione, di cui all'art 3, alla dimostrazione del rispetto dei limiti di emissione e immissioni stabiliti dal PCCA, per le rispettive aree di ubicazione, al rispetto dei criteri differenziali, nei limiti di applicabilità di cui alla norma nazionale, e, per l'utilizzo di impianti tecnologici come definiti da DPCM 5.12.97, al rispetto dei limiti previsti come requisiti acustici degli edifici.

Pertanto le attività preesistenti alla data di entrata in vigore del PCCA, sono tenute alla produzione, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento, di un certificato di rilievo fonometrico, che attesti la conformità della prestazione acustica o, in alternativa, di relazione redatta da Tecnico competente in acustica che attesti, anche su dati di analogia, l'effettivo rispetto dei limiti applicabili.

Nel caso in cui tale rispetto non risulti comprovato, l'attività è tenuta alla presentazione, nel medesimo termine di sei mesi, di Piano di risanamento Acustico, redatto da Tecnico competente, che preveda la realizzazione dell'adeguamento e un nuovo rilievo fonometrico che attesti la conformità della prestazione acustica, nel termine massimo di 1 anno, dalla presentazione del Piano di risanamento.

Le nuove attività, ovvero le attività che verranno implementate successivamente alla entrata in vigore del PCCA, saranno tenute alla produzione della documentazione amministrativa di cui al titolo IV (previsione di impatto acustico e rilievo fonometrico in esercizio).

Le modifiche sostanziali delle attività preesistenti, ovvero le modifiche che possono risultare influenti sulla prestazione acustica complessiva delle stesse (es: introduzione di una nuova sorgente fissa di rumore nel ciclo produttivo o allestimento in esterno di una sorgente esistente o ristrutturazione di edificio che vada a peggiorare i requisiti acustici passivi dell'edificio complessivo) dovranno produrre documentazione amministrativa come le nuove attività.

Ai fini del controllo e della valutazione della documentazione prodotta, il Comune di Città Sant'Angelo si potrà avvalere del supporto tecnico dell'ARTA, o della consulenza di Tecnici Competenti in acustica ai sensi della L.447/95 art.2, comma 6.

Art 5: Limiti applicabili alle attività produttive e commerciali

Le attività industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e di funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari e autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore) nonché le attività di gestione e utilizzo di strutture e impianti

Comune di Città Sant'Angelo: Regolamento Attività Rumorose

sportivi (campi da gioco coperti o scoperti, palestre, piscine e similari) devono rispettare o, nel caso, concorrere a rispettare, sia i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale sia i limiti differenziali di cui all'art 4 del DPCM 14.11.97.

I servizi e gli impianti fissi (quali ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento) degli edifici adibiti a residenza, uffici, alberghi, attività scolastiche, ricreative, attività di culto, attività commerciali o di edifici adibiti ad usi assimilabili quelli elencati devono rispettare o, nel caso, concorrere a rispettare, sia i limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale sia i limiti differenziali di cui all'art 4 del DPCM 14.11.97, ad esclusione del disturbo provocato all'interno del fabbricato di cui sono a servizio, per il quale si applicano i limiti di cui all'all A del DPCM 5.12.97 (requisiti acustici degli edifici).

Tali limiti si applicano anche alle emissioni rumorose prodotte da operazioni di movimentazione o parcheggio veicoli o dal vociare di clienti e avventori, all'interno di locali o sulle aree adibite a dehors su suolo pubblico.

Tab A: LIMITI PER IMPIANTI TECNOLOGICI, di cui in all A del DPCM 5.12.97

funzionamento discontinuo	35 dB (A)
funzionamento discontinuo	25 dB (A)

Tab B: LIMITI DIFFERENZIALI di cui in art 5 del DPCM 14.11.97

periodo diurno (06:00 – 22:00)	+ 5 dB (A)
periodo notturno (22:00 – 06:00)	+ 3 dB (A)

Resta inteso che, all'interno delle strutture aperte o chiuse nelle quali si svolgono le attività rumorose, ovvero entro il loro confine di proprietà, non devono essere superati i livelli massimi di esposizione al rumore, come da disciplina cogente in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il DPCM 215 del 16.04.99.

Art 6: altre attività rumorose permanenti.

Il presente articolo disciplina il rumore prodotto dagli impianti tecnologici interni degli edifici, ad uso diverso dal produttivo e commerciale.

Sono soggetti al rispetto dei limiti di cui in all. A del DPCM 05.12.97 gli impianti tecnologici, siano essi a funzionamento continuo che discontinuo, interni agli edifici, o collocati in locali di pertinenza o comunque fisicamente solidali agli edifici stessi, quali: ascensori, scarichi idraulici, servizi igienici, impianti di riscaldamento, aerazione e condizionamento e impianti ad uso comune quali impianti di

Comune di Città Sant'Angelo: Regolamento Attività Rumorose

movimentazione di cancelli e portoni.

Tali limiti si applicano

- Agli impianti installati successivamente all'entrata in vigore del decreto 05.12.97,
- agli impianti assoggettati, successivamente all'entrata in vigore del decreto 05.12.97, a modifica sostanziale, ovvero tale da implicare il potenziale peggioramento del livello di emissione sonora complessiva.
- Agli impianti installati precedentemente all'entrata in vigore del decreto 05.12.97, qualora ne sussista fattibilità tecnica ed economica.

Gli impianti tecnologici in oggetto, in quanto sorgenti sonore con impatto acustico nei confronti dell'ambiente circostante, sono soggetti anche al rispetto dei limiti differenziali, di cui in art 5 DPCM 14.11.97, indipendentemente dalla data di installazione.

Nel caso in cui diverse sorgenti di rumore riconducibili agli impianti di cui al precedente articolo insistano su un'area circoscritta, contribuendo a generare una situazione di disagio per la popolazione, il rispetto dei limiti differenziali, di cui in art 5 DPCM 14.11.97, deve essere verificato per ciascuna sorgente, rispetto al rumore residuo, al netto del contributo degli altri impianti. In caso di accertamento di mancato rispetto, il Comune adotta specifica ordinanza per il risanamento.

Art. 7 deroghe al rispetto dei limiti di zonizzazione acustica e limiti di orario

Le attività rumorose a carattere di servizio, ovvero manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spezzamento strade e raccolta rifiuti non sono tenute al rispetto dei limiti assoluti stabiliti dalla zonizzazione acustica comunale, a condizione che vengano applicati tutti gli accorgimenti organizzativi, procedurali e tecnologici finalizzati a minimizzare il disturbo. L'azienda che stipula il contratto di servizio per le attività di raccolta rifiuti e/o spazzamento stradale è tenuta a comunicare le azioni intraprese in tal senso predisponendo un piano di intervento con aggiornamento annuale, da sottoporre all'esame della Giunta Comunale. L'uso delle macchine e impianti rumorosi, per fini di manutenzione aree verdi, suolo pubblico, spezzamento strade e raccolta rifiuti è consentito secondo la seguente tabella di orari.

Manutenzione aree a verde privato	Giorni feriali: dalle 7:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00 Festivi e sabato: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00
Manutenzione aree a verde pubblico e del suolo per le opere di pronto intervento, con carattere di pubblica utilità e temporaneità del cantiere, sia gestito da soggetto pubblico che condotto da imprese private appaltatrici di opere e di servizi pubblici	Giorni feriali e sabato: dalle 7:00 alle 19:00 Festivi: dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00
Spezzamento meccanico aree di mercato	entro 4 ore dalla cessazione dell'attività di mercato e comunque dalle 6:00 alle 24:00
Igiene del suolo spezzamento strade, compattazione rifiuti solidi urbani	Senza limiti di orario

Comune di Città Sant'Angelo: Regolamento Attività Rumorose

Alle macchine e agli impianti in uso per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio e agricoli non si applicano i limiti del presente regolamento, purchè tali macchine e impianti siano tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale in vigore (marcatura CE).

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si applicano i limiti del presente regolamento, ma la durata di tali emissioni non può superare i 15 minuti totali di attivazione (comprensivi della pause tra emissioni intermittenti generate dal medesimo evento), sia nel periodo di riferimento diurno che notturno.

Tutte le attività rumorose, non disciplinate dalla L. 447/95, e non soggette a richiesta di esercizio, i piccoli lavori edili effettuati in proprio – edilizia libera, come da art 6 del DM 380/01 - , traslochi e comunque qualsiasi altra attività potenzialmente rumorosa e svolta a fini privati, possono essere svolte dalle 7.00 alle 20.00 di qualsiasi giorno feriale.

E' fatto comunque obbligo di sospendere, dalle 13,00 alle 15.00, i lavori di cantiere riferibili all'impiego di macchine e attrezzature rumorose destinate a funzionare all'aperto.

Art 8: cantieri edili e stradali

I cantieri non aventi carattere di temporaneità sono soggetti

- Ai vincoli e alle norme di esercizio di cui al DLGS 494/96
- All'utilizzo di macchine di opera omologate e marcate CE
- All'adozione di tutte le misure per minimizzare il disturbo
- Alla produzione preventiva della documentazione di cui al titolo IV, specifica per la fase di cantiere
- Al rispetto degli orari di cui in art. 7.

Art. 9 Piani Aziendali di Risanamento Acustico

Ai sensi dell'art.15 della L.447/95, le imprese che esercitano attività rumorose di carattere permanente che alla data di entrata in vigore del P.C.C.A. non rispettino i limiti di emissione o di immissione dallo stesso introdotti, devono presentare al Comune, entro sei mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A., apposito Piano Aziendale di Risanamento Acustico, con le modalità di cui all'art.4 c.1 lettera a) della legge suddetta. I piani di risanamento aziendali di cui sopra dovranno avere il seguente contenuto minimo:

1. Descrizione dell'ubicazione dell'impianto. Tale descrizione deve contenere l'individuazione della tipologia di zona acustica di appartenenza, secondo il P.C.C.A.
2. planimetria generale dell'impianto nella quale siano individuate l'area occupata dalle attività produttive e di servizio e l'ubicazione delle sorgenti sonore.

Comune di Città Sant'Angelo: Regolamento Attività Rumorose

3. Descrizione del ciclo produttivo, con indicazione delle ore di funzionamento diurne e notturne delle singole sorgenti sonore, tipo di attività, codice ATECO, capacità nominale di produzione.
4. Stato di fatto; rilievo fonometrico in ambiente esterno, in prossimità della recinzione. Individuazione delle aree disturbate e della loro classe di appartenenza. Indicazione del livello di rumorosità attuale nelle zone disturbate.
5. obiettivi (livelli di immissione) che saranno conseguiti con il piano di risanamento
6. Individuazione delle modalità di adeguamento ai limiti.
7. Indicazione dei tempi di realizzazione previsti specificando gli eventuali obiettivi intermedi.
8. Indicazione della stima dei costi previsti.

Il Piano Aziendale di Risanamento Acustico deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti. Tale termine non può comunque essere superiore ai dodici mesi dalla presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico.

La mancata presentazione del Piano Aziendale di Risanamento Acustico nei termini previsti comporta l'obbligo di adeguamento ai limiti stabiliti dal P.C.C.A. comunque entro 18 mesi dall'entrata in vigore del P.C.C.A. L'inosservanza dei limiti di PCCA comporta l'applicazione delle sanzioni.

TITOLO III ATTIVITA' RUMOROSE TEMPORANEE

Sono disciplinate dal presente titolo le attività rumorose temporanee quelle che si svolgono in periodi di tempo limitati e non superiori a 30 giorni consecutivi, anche se legate ad ubicazioni variabili, e attività ripetitive che si svolgono per un periodo non superiore a 30 giorni nell'anno solare.

Sono inclusi i cantieri edili, stradali e assimilabili sempre di durata non superiore a 30 giorni, le attività di intrattenimento, anche a carattere stagionale. Il titolo si articola in sezione I (cantieri) e sezione II (attività di intrattenimento, anche stagionali).

Per i luoghi di intrattenimento danzante (compresi i circoli privati abilitati) o luoghi di pubblico spettacolo, in ambiente aperto o chiuso, i requisiti acustici delle sorgenti sonore sono regolamentati secondo il DPCM 215 del 16.04.99.

Art. 10 disciplina generale

Le attività temporanee si intendono sempre autorizzate qualora rispettino i limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal P.C.C.A. e, nelle more dell'entrata in vigore del P.C.C.A., i valori assoluti e differenziali previsti in applicazione dell'art. 6 del DPCM 01.03.91 e gli orari di cui in art.7. Qualora tali attività possano superare i limiti sopraindicati, o gli orari e in seguito a particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità, deve essere richiesta preventiva autorizzazione semplificata. Se tali attività vengono svolte in prossimità di recettori sensibili deve essere presentata una valutazione previsionale di clima acustico, cui segue il nulla osta. Mentre alcuni cantieri possono di fatto rispettare i limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 attribuiti alle zone in cui sono ubicate dal P.C.C.A. e i valori assoluti e differenziali previsti in applicazione dell'art. 6 del DPCM 01.03.91 e gli orari di cui in art.7, e risultare automaticamente autorizzati, salvo attività di verifiche, le attività di intrattenimento devono sempre essere autorizzate.

SEZIONE 1 CANTIERI

Art 11. cantieri temporanei

In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso sia fissi che mobili dovranno essere conformi alle rispettive norme di omologazione e certificazione. Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, quali gli attrezzi manuali, dovranno essere utilizzati tutti gli accorgimenti e comportamenti per rendere meno rumoroso il loro uso.

Gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Comune di Città Sant'Angelo: Regolamento Attività Rumorose

I cantieri devono comunque osservare gli orari di cui in art. 7.

I cantieri temporanei in cui si possono superare i limiti di emissione e di immissione previsti dal D.P.C.M. 14/11/97 e i valori assoluti e differenziali previsti in applicazione dell'art. 6 del DPCM 01.03.91, devono chiedere preventivamente autorizzazione semplificata come in art. 12.

I cantieri temporanei in prossimità a recettori sensibili devono chiedere preventivamente autorizzazione semplificata come in art. 13.

Art 12 autorizzazione semplificata

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori e contiene:

1. dichiarazione del titolare resa ai sensi del DPR 445/00 contenente una dettagliata descrizione in ordine alla natura al carattere dell'attività temporanea,
2. elenco delle sorgenti
3. stima dell'impatto acustico potenzialmente associato all'uso delle sorgenti, anche valutata per analogia o mediante software validati
4. dichiarazioni di conformità CE delle macchine utilizzate.

Entro il termine di (20) giorni dalla presentazione della domanda dovrà avvenire la risposta da parte dell'Amministrazione Comunale, fatta salva l'interruzione degli stessi a termine di Legge. Nell'autorizzazione il Comune provvederà ad indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per l'immissione di rumori, realizzazione di eventuali inter-venti di bonifica, tenuto conto anche dell'ubicazione dell'attività temporanea.

Copia dell'autorizzazione e della eventuale relazione tecnica allegata devono essere tenute a disposizione del personale addetto ai controlli, nel luogo dove viene esercitata l'attività.

Copia degli orari autorizzati e della durata complessiva dell'autorità rumorosa dovrà essere visibile in un apposito spazio posto all'ingresso del cantiere o dell'area sede dell'attività rumorosa oggetto dell'autorizzazione. E' facoltà del comune nell'ambito del procedimento di autorizzazione in deroga richiedere specifici piani di monitoraggio del rumore a carico del richiedente la medesima autorizzazione. In ogni caso non si applica il limite di immissione differenziale, né si applicano le penalizzazioni previste dalla normativa tecnica per le componenti impulsive, tonali e/o a bassa frequenza.

Art 13: nulla osta

Le attività rumorose temporanee in prossimità di recettori sensibili devono conseguire il nulla osta prima di iniziare i lavori. Per l'ottenimento del nulla osta, il committente deve presentare almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori

Valutazione previsionale di clima acustico redatta da tecnico Competente in Acustica con

1. descrizione dell'attività rumorosa

Comune di Città Sant'Angelo: Regolamento Attività Rumorose

2. censimento dei recettori
3. Elenco delle sorgenti
4. Stima dell'impatto acustico potenzialmente associato all'esercizio delle sorgenti e prescrizioni da adottare per la limitazione del disturbo ai recettori sensibili.

Il Comune può chiedere parere all'ASL per il rilascio del nulla osta, nel termine dei 20 giorni.

Le attività rumorose temporanee in prossimità di recettori sensibili osservano le seguenti condizioni di esercizio:

Orario dei lavori: L'attivazione delle macchine particolarmente rumorose (seghe circolari, martelli pneumatici, betoniere, ecc.) ed in genere l'esecuzione di lavori rumorosi, dovrà svolgersi tra le 8:00 – 12.30 e tra le 14.30-19:00, .

Limiti massimo di emissione: 75 dB(A); Il livello è da misurarsi ad 1 metro di distanza dalla facciata maggiormente esposta al rumore dei recettori più disturbati o più vicini. Nel caso di ristrutturazioni edilizie interne sul patrimonio edilizio esistente, il limite è **70 dB(A)** da misurarsi all'interno delle abitazioni maggiormente disturbate. Nel caso di cantieri stradali il tempo minimo di misura è pari a 30 minuti; per le altre attività a 15 minuti.

Durata dei lavori: Massimo (30) giorni di calendario, a prescindere dai giorni effettivamente lavorati.

Periodo ammesso per le attività: Tutti i giorni feriali escluso il sabato, fatti salvi casi specifici.

Art 14: deroghe specifiche

Emergenze: Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, interventi inderogabili su sistemi viari ecc.) e in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio, è concessa deroga agli orari, ai limiti massimi di rumorosità ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento. Le Imprese e gli Enti che possono intervenire nei casi sopra citati sono stabiliti dal Comune di Città Sant'Angelo che ne approverà l'elenco e le modalità d'intervento con provvedimento dirigenziale.

Grandi opere: Ai fini del presente articolo vengono individuate come grandi opere tutti quegli interventi infrastrutturali, edilizi e urbanistici, realizzati ai sensi del DLgs. n.109/94 e successive modifiche e integrazioni, che si caratterizzano come di interesse cittadino o che comunque per la loro complessità richiedano un'articolazione particolare delle autorizzazioni in deroga ai limiti di rumorosità. Entro il mese di dicembre di ogni anno la Giunta Comunale, su proposta della direzione competente alla programmazione dei lavori pubblici, approva l'elenco delle opere dove nei bandi di appalto di gara dovrà essere inserito l'obbligo per le imprese aggiudicatrici di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento. Dovrà altresì essere redatta, a firma di tecnico Competente in Acustica, apposita relazione nella quale si riportano tutti gli accorgimenti che verranno adottati per ridurre al minimo il disturbo per i residenti, ivi compreso modalità di organizzazione del cantiere, accessi

Comune di Città Sant'Angelo: Regolamento Attività Rumorose

allo stesso, fasce orarie di inibizione all'uso di macchinari particolarmente rumorosi e dell'accesso di mezzi pesanti al cantiere.

Appalti annuali per manutenzione strade e dei sottoservizi: Per quanto riguarda gli appalti annuali che gli uffici comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano per la manutenzione delle strade e/o dei sottoservizi, sarà cura degli uffici e delle Aziende stessi inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese appaltanti di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, ove ne ricorrano le condizioni. Le ditte risultanti aggiudicatrici dei lavori dovranno presentare al comune una richiesta di autorizzazione in deroga di carattere generale che ha valore per tutta la durata dell'appalto e contenente:

- i valori limite da conseguire;
- dichiarazione che i macchinari presenti in cantiere e utilizzati rientrano nei limiti di emissione sonora previsti per la messa in commercio dalla normativa nazionale e comunitaria più recente, in vigore da più di tre anni al momento della richiesta dell'autorizzazione.

SEZIONE II ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO

Le attività temporanee e manifestazioni anche stagionali che si svolgono nelle aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto, accedono ad autorizzazioni semplificate qualora sono svolgono nel rispetto delle condizioni di cui in art. 15. Tutte le altre attività temporanee di intrattenimento, anche stagionali, da ubicare in prossimità di recettori sensibili o che possono superare i limiti di PCCA, devono richiedere il nulla osta di cui in art. 16.

Art 15. autorizzazione semplificata

Per l'autorizzazione semplificata è necessario presentare la seguente Documentazione

- a) una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente;
- b) una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
- c) Autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/00 relativa al rispetto delle seguenti condizioni:

Limiti di ubicazione dell'attività: ubicazione nelle aree appositamente destinate dal PCCA, ovvero non in prossimità di recettori sensibili

Orario: dalle ore 10.00 alle ore 24.00.

Limiti: non superiore a 75 dBA.

Durata: nelle zone con presenza di abitazioni, nella stessa zona (o isolato) non possono essere concesse deroghe ai limiti per oltre (30) giorni nel corso dell'anno, anche se riferite a sorgenti ed eventi diversi tra loro.

Periodo ammesso per le attività: Tutti i giorni della settimana

Comune di Città Sant'Angelo: Regolamento Attività Rumorose

La documentazione deve essere presentata al Comune almeno (20) giorni prima dell'inizio dell'attività. Entro il termine di (20) giorni dalla presentazione della domanda dovrà avvenire la risposta da parte dell'Amministrazione Comunale, fatta salva l'interruzione degli stessi a termine di Legge.

Art 16 nulla osta

Le attività rumorose temporanee in prossimità di recettori sensibili devono conseguire il nulla osta prima di iniziare i lavori.

Per l'ottenimento del nulla osta, il committente deve presentare almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori Valutazione previsionale di clima acustico redatta da tecnico Competente in Acustica con

- descrizione dell'attività rumorosa
- censimento dei recettori
- Elenco delle sorgenti
- Stima dell'impatto acustico potenzialmente associato all'esercizio delle sorgenti e prescrizioni da adottare per la limitazione del disturbo ai recettori sensibili.

Il Comune di Città Sant'Angelo, previo parere della A.S.L., può rilasciare nulla osta con specifiche prescrizioni o deroghe. Presso il Comune è tenuto il registro delle deroghe rilasciate su ciascuna zona del territorio comunale.

In ogni caso l'attività è tenuta a rispettare il limite di (80) dBA in periodo diurno e notturno in facciata agli edifici, in corrispondenza dei recettori più disturbati o più vicini. Quando non altrimenti specificato è sempre implicita la deroga al criterio differenziale.

Le modalità di misura del livello equivalente di pressione sonora ponderato A sono quelle indicate dal D.M. 16.3.1998, per un tempo di almeno 15 minuti.

TITOLO IV

APPROVAZIONE STRUMENTI URBANISTICI ESECUTIVI, RILASCIO DI PERMESSI E AUTORIZZAZIONI

Il presente titolo definisce la documentazione necessaria per il rilascio di titoli abilitativi all'esercizio di attività in opifici produttivi e commerciali o all'utilizzo residenziale di immobili.

Le procedure ivi descritte non si applicano agli immobili residenziali nuovi o esistenti, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, qualora siano adibiti ad unica unità immobiliare, con proprietario residente (unità immobiliare isolata).

In caso di locazione o transazione commerciale di unità immobiliare isolata è comunque prevista una autodichiarazione da parte del locatore o parte venditrice circa il rispetto dei requisiti acustici passivi degli impianti tecnologici installati, o in alternativa, un rilievo fonometrico che attesti la conformità ai limiti di cui in all. A DPCM 5.12.97

Art 17 Documentazione amministrativa in materia di prestazioni acustiche delle opere

Gli elaborati tecnici previsti nel presente regolamento sono:

1. Valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi dell'art 8 L 447/95
2. valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici DPCM 5.12.97
3. Relazione tecnica del direttore dei lavori sulla regolarità della posa in opera delle prescrizioni di cui alla previsione di impatto acustico.
4. Autodichiarazione del rispetto dei limiti assoluti di PCCA e dei requisiti acustici passivi
5. relazione conclusiva Collaudo acustico
6. Fonometria in ambiente esterno
7. Valutazione previsionale di clima acustico

I documenti di tipo 1, 2, 5,6,7 devono essere redatti da tecnico Competente in Acustica. L'elaborato 3 deve essere a firma congiunta del Direttore dei lavori e del committente. Il documento di tipo 4 deve essere reso ai sensi del DPR 445/00.

Il documento di tipo 1 viene prodotto nei casi di cui in art 18, prima dell'inizio dell'attività, e deve essere seguito da fonometria in ambiente esterno, in attività in esercizio, di cui al punto 6.

Il documento di tipo 2, prodotto prima del rilascio del titolo abilitativi per gli ambienti abitativi come classificati dal DPCM 5.12.97, deve essere completato con la relazione tecnica del direttore lavori (elaborato n. 3)

L'autodichiarazione di cui al punto 4 è alternativa al documento di tipo 2, ma va completata con la relazione conclusiva di Collaudo acustico di cui al punto 5. La documentazione di cui al punto 7 viene redatta nei casi in cui si opera in prossimità di recettori sensibili.

Art. 18 Valutazione previsionale d'impatto acustico (VPIA)

Comune di Città Sant'Angelo: Regolamento Attività Rumorose

La predisposizione di una Valutazione previsionale di Impatto acustico (VPIA) come disciplinata in art 8 L 447/95 è necessaria per la realizzazione, la modifica, o il potenziamento delle opere e attività richiamate in art. 8 c. 2 e 4, ovvero:

1. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
2. strade di tipo A, B, C, D, E, F (cfr DLGS 285/9 e s.m.i.). Nello specifico per le strade di tipo D, E, F si intende "modifica" la costruzione, anche in più lotti , con sviluppo complessivo superiore a 500 metri lineari
3. discoteche e attività di intrattenimento, spettacolo e ritrovo permanente in luoghi specificatamente destinati a tale funzione
4. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari rumorosi
5. impianti sportivi e ricreativi
6. ferrovie e altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia
7. attività di spedizione, depositi connessi ad attività di trasporto in conto terzi, magazzini e depositi per il commercio all'ingrosso,
8. centri commerciali, di cui in art 4 c.1 lett g DLGS 114/98 – più unità commerciali inserite in una struttura con servizi comuni e con superficie complessiva superiore a 250 metri quadri-

La PVIA è altresì necessaria per il rilascio di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive, ricreative, e a postazioni di servizi commerciali e polifunzionali, per il rilascio di titoli abilitativi all'utilizzo dei medesimi immobili e infrastrutture, per le domande di licenza o di autorizzazione all'esercizio di tutte le attività produttive industriali, commerciali, artigianali e di servizio che comportano l'uso, nelle normali condizioni di esercizio e di funzionamento, di strumenti, impianti, macchinari e autoveicoli rumorosi (anche nelle condizioni di prova motore).

Le opere soggette a valutazione di impatto ambientale secondo DLGS 152/06 e successivi decreti correttivi (DLGS 4/08) le previsioni di impatto devono essere redatti in conformità all'esigenza di tutela dall'inquinamento acustico della popolazione interessata.

Fra le attività produttive e commerciali sono da ritenersi in deroga, ovvero escluse dall'onere di PVIA, le attività artigiane che forniscono servizi direttamente alle persone o producono beni la cui vendita o somministrazione è effettuata con riferimento diretto al consumatore finale (parrucchieri, estetisti, lavanderie a secco, riparazione calzature, beni di consumo personali o per la casa, confezione di abbigliamento su misura, pasticcerie, forni, gelaterie, confezionamento e apprestamento occhiali, protesi dentarie, etc, attività artigianali con utilizzo di attrezzatura minuta (assemblaggio rubinetti, giocattoli, valvolame, materiale per telefonia, particolari elettrici, lavorazioni e riparazioni settore orafa etc).

Comune di Città Sant'Angelo: Regolamento Attività Rumorose

Le attività commerciali artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi di cui all'art. 2 la valutazione previsionale di impatto acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività.

La previsione di Impatto acustico è redatta da Tecnico competente in Acustica. (art. 2 comma 6 L. 447/95) e dovrà essere condotta secondo le metodologie previste dalla normativa tecnica più aggiornata ed essere firmata da tecnico competente in acustica (art. 2 comma 6 L. 447/95).

Art 19. valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici DPCM 5.12.97

La valutazione previsionale del rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici DPCM 5.12.97 è necessaria per l'approvazione di strumenti urbanistici abilitativi e in variante, degli immobili con almeno due unità immobiliari. E' da ritenersi modifica sostanziale l'introduzione o il potenziamento di nuove sorgenti rumorose, a prescindere da parametri di superficie e cubatura, o la ripartizione di una unità immobiliare in due unità immobiliari.

La Valutazione Previsionale del Rispetto Dei Requisiti Acustici Passivi degli edifici è redatta da tecnico Competente in Acustica, e dovrà contenere gli elementi di seguito elencati:

1. studio della collocazione e dell'orientamento del fabbricato in relazione delle principali sorgenti di rumore esterne ubicate nell'area.
2. studio della natura, prestazione acustica e distribuzione delle sorgenti interne (impianti tecnologici)
3. studio della distribuzione dei locali, in relazione alla destinazione d'uso, per minimizzare l'esposizione al rumore derivante da sorgenti esterne o interne;
4. studio dell'isolamento in facciata dell'edificio in relazione alla destinazione d'uso;
5. scomposizione dell'edificio in unità singole a cui dare difesa reciproca dal rumore intrusivo generato presso le unità contigue; eventuali prescrizioni di costruzione e posa in opera;
6. calcolo dell'isolamento delle partizioni verticali ed orizzontali, isolamento al calpestio, limitazione del rumore idraulico ed impiantistico; ; eventuali prescrizioni di costruzione e posa in opera
7. verifica di conformità dei dati progettuali con i limiti previsti dal DPCM 5/12/97
8. stima del grado di confidenza della previsione, in relazione alla tipologia di procedura di calcolo scelta.
9. valutazione previsionale del clima acustico, qualora in prossimità di recettori sensibili.

Comune di Città Sant'Angelo: Regolamento Attività Rumorose

Il calcolo progettuale dovrà essere effettuato in riferimento a norme di buona tecnica o a norme pubblicate a cura di organismi notificati, o con software validati. E' facoltà del Tecnico Competente effettuare la previsione anche con metodi descrittivi, correlati a progetti esistenti giudicati idonei, o sulla base di modelli prestazionali fondati sul solo calcolo o su misurazioni in laboratorio. In ogni caso il Tecnico Competente dovrà dichiarare il modello scelto descrivendone le ipotesi progettuali.

Art 20. Relazione tecnica del direttore dei lavori sulla regolarità della posa in opera e sul rispetto delle prescrizioni di cui ai documenti previsionali

Tale elaborato completa i documenti di previsione rilasciati da Tecnico competente in acustica, citati agli art 18 e 19, e può sostituire il collaudo acustico ai fini del rilascio di permessi di tipo urbanistico in edilizia residenziale. Viene redatto dal Direttore dei lavori, che è Tecnico abilitato e iscritto all'Albo professionale, e firmato congiuntamente, per visione e approvazione, dal Committente.

Art 21. Autodichiarazione del rispetto dei limiti assoluti di PCCA e dei requisiti acustici passivi

L'autodichiarazione è resa ai sensi del DPR 445/00 dal committente o dal progettista incaricato. Essa è abilitante per l'inizio dei lavori, ma non sufficiente ai fini del rilascio dei titoli abilitativi in edilizia residenziale. Essa va completata con il collaudo acustico di cui al successivo art 22.

Art 22. collaudo acustico

Il collaudo acustico è la relazione conclusiva di verifica del rispetto dei requisiti acustici degli edifici mediante rilievo fonometrico effettuato da tecnico competente in Acustica.

Art 23: Fonometria in ambiente esterno

La fonometria in ambiente esterno viene effettuata una volta, o in corrispondenza di modifiche significative di processo, o di variazione della zonizzazione acustica comunale nell'area di interesse, da tutti i soggetti tenuti alla predisposizione della PVIA. Essa attesta il rispetto dei limiti assoluti di PCCA e dei limiti differenziali, ove applicabili, in condizioni rappresentative di esercizio dell'attività. La fonometria è dovuta anche dalle attività produttive esistenti, entro 6 mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 24 Valutazione previsionale di clima acustico

I soggetti tenuti alla presentazione di PVIA relativi a opere e attività in prossimità di recettori sensibili, sono tenuti alla predisposizione della valutazione revisionale di clima acustico, ovvero alla valutazione preventiva dell'impatto acustico prodotto sui recettori sensibili.

Sono tenuti a presentare relazione previsionale di clima acustico i soggetti che intendono richiedere atti abilitanti espressi (Autorizzazione, Concessione, ecc...) per la costruzione di nuovi immobili o il mutamento di destinazione d'uso di immobili esistenti o che presentino

Comune di Città Sant'Angelo: Regolamento Attività Rumorose

Denunce di inizio attività relative a (art. 8, comma 3 della L. 447/95) per:

- scuole e asili nido,
- ospedali,
- case di cura e di riposo,
- parchi pubblici urbani ed extraurbani, qualora la quiete costituisca elemento di base per la loro fruizione
- nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'art. 8, comma 2 della L. 447/95;

Le modalità per la redazione delle valutazioni previsionali di clima acustico saranno stabilite dalla Regione Abruzzo. In assenza di tale documento di guida, la valutazione dovrà essere condotta secondo le metodologie previste dalla normativa tecnica più aggiornata ed essere firmata da tecnico competente in acustica (art. 2 comma 6 L. 447/95).

Nel caso in cui la valutazione di clima acustico evidenzi una situazione di possibile superamento dei limiti vigenti, essa dovrà contenere una descrizione degli accorgimenti progettuali e costruttivi adottati per contenere il disagio all'interno degli ambienti abitativi.

Art 25. modalità di presentazione della documentazione e controllo

La documentazione del titolo IV costituisce parte integrante della documentazione predisposta per l'approvazione degli strumenti urbanistici esecutivi, titoli abilitativi, varianti e modifiche.

La città si riserva di esaminare la documentazione con tecnici ARTA, anche alla luce degli sviluppi urbanistici del territorio e di eventuali piani di risanamento acustico in fase di progettazione.

Il rilascio del permesso o dell'autorizzazione può essere subordinato alla realizzazione di opere di mitigazione o alla presentazione di una relazione di collaudo acustico successivamente alla realizzazione dell'opera o all'inizio dell'attività.

L'amministrazione Comunale effettua controlli, con il supporto dell'ARTA, su ricevimento di esposti o a campione, sulla congruità fra i documenti previsionali prodotti e le opere realizzate o le attività esercitate. In caso di difformità ordina la messa a norma dell'opera o dell'attività, con oneri a carico del proprietario o dei titolari delle attività, fissando un termine per la regolarizzazione.

TITOLO V EMISSIONI SONORE DA TRAFFICO VEICOLARE

Art 26

Premesso che il Comune esercita competenze in merito al contenimento delle emissioni acustiche da traffico veicolare in via prioritaria attraverso il Piano urbano della viabilità, nella progettazione di nuove strade deve essere garantito il rispetto dei limiti di cui al DPR 30.03.04.

Gli strumenti di attuazione del PRG devono includere una valutazione di impatto acustico della nuova viabilità in essi prevista. In caso di nuove realizzazioni edilizie in prossimità di strade esistenti il rispetto dei limiti di cui al DPR 30.03.04 è a carico del realizzatore dell'opera. Di tale rispetto deve essere dato conto in Valutazione di Clima acustico di cui in art 24 del presente Regolamento.

Comune di Città Sant'Angelo: Regolamento Attività Rumorose

Il corpo di polizia Municipale applica il Nuovo codice della strada, DLGS 285/92, al fine del contenimento delle emissioni sonore legate allo stato manutentivo e di conduzione dei veicoli a motore.

TITOLO VI CONTROLLI, SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 Controlli

Le attività di controllo circa il rispetto della normativa vigente in materia di rumore e del presente regolamento sono di competenza del Comune di Città Sant'Angelo, del Corpo di Polizia Municipale, della ASL e dell'A.R.T.A. A tale proposito:

1. il Corpo di Polizia Municipale e l'ASL effettuano i controlli relativi al rumore prodotto da:

- pubblici spettacoli,
- circoli privati,
- pubblici esercizi,
- alberghi, chalet
- attività commerciali;

2. l'A.R.T.A. effettua prioritariamente i controlli relativi al rumore prodotto da:

- attività industriali,
- attività artigianali,
- attività sportive,
- infrastrutture di trasporto.

L'A.R.T.A., l'ASL e il Corpo di Polizia Municipale, in quanto organi accertatori, provvedono ad effettuare le misurazioni fonometriche, ad elevare sanzioni (ove dovute) e ad inviare a mezzo fax e per posta alla Amministrazione un rapporto con l'indicazione dei rilievi fonometrici effettuati nonché di eventuali misure da adottare.

Art. 28 Sanzioni

Ai sensi dell'art 10 della L 447/95 i proprietari delle opere o i titolari delle attività per le quali vengano accertate le difformità sono puniti con sanzione amministrativa da 516 a 5.160 euro. In caso di reiterata inadempienza la Città può provvedere alla revoca del certificato di agibilità/abitabilità o alla sospensione dell'attività rumorosa. Il mancato rispetto delle norme di cui all'art. 7 del presente regolamento è soggetto alle sanzioni previste dall'art. 7/bis della L. 267/00, con le seguenti modalità:

Uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione dei lavori di giardinaggio fuori dagli orari consenti	Min.25 max. 75 Euro se in orario diurno Min.50 max 150 Euro se in orario notturno
Utilizzo di allarmi acustici oltre la durata consentita	Min. 25 max. 75 Euro
Esercizio di attività rumorose temporanee fuori dagli orari e dai giorni consentiti	Min. 50 max. 150 Euro

Art 29 Sospensione delle attività

Comune di Città Sant'Angelo: Regolamento Attività Rumorose

Le autorità competenti - A.R.T.A. , ASL e Corpo di Polizia Municipale – nel caso in cui verificano, tramite apposite misurazioni, il mancato rispetto dei valori limite di immissione di cui al PCCA o dei limiti stabiliti con le autorizzazioni in deroga, oltre a comminare le sanzioni previste dalla norma nazionale, provvederanno a trasmettere il risultato di dette misurazioni al Comune che emanerà o proporrà i provvedimenti specifici. In particolare il titolare dell'attività sanzionata verrà diffidato dal proseguire l'attività senza rispettare i limiti di legge e a comunicare al Comune quali provvedimenti abbia posto in essere per rientrare in uno stato di conformità.

La dimostrazione di aver effettuato interventi tali da garantire il rispetto di limiti fissati dalla normativa, dovrà avvenire con la presentazione di relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica contenente la descrizione degli interventi posti in essere e la dichiarazione che tali interventi garantiscono il rispetto dei limiti di legge.

Qualora a seguito della diffida l'attività continui a superare i valori limite di immissione di PCCA o dei limiti concessi in deroga ai sensi della normativa vigente e del presente regolamento, l'Amministrazione Comunale potrà disporre la sospensione dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio fino all'avvenuto adeguamento ai limiti fissati dalla normativa.

La sospensione e la successiva riapertura dell'attività rumorosa e/o della licenza o autorizzazione all'esercizio sono di competenza della Direzione responsabile del procedimento autorizzatorio o titolata a ricevere la D.I.A.. E' fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorra la fattispecie, dei provvedimenti contingibili e urgenti.

Art. 30 carattere di Norma transitoria

Il Comune di Città Sant'Angelo ha facoltà di introdurre una procedura sperimentale per la durata di anni 3, a partire dal 2009, con l'obiettivo di integrare efficacemente quanto previsto dalla normativa vigente e dal presente regolamento in materia di prescrizioni, procedure e criteri per il rilascio di autorizzazioni.